



COMUNE DI MORDANO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 25.02.2010

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione dei chioschi sul territorio, per lo svolgimento delle attività commerciali e artigianali di cui alle specifiche normative di riferimento. Vengono pertanto disciplinate e definite le caratteristiche urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie delle strutture e la loro collocazione sul territorio.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per **chiosco** si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a "titolo precario" (tempo determinato) rilasciata dalla Civica Amministrazione.

2. Si definiscono "**aree pubbliche**" le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico.

2. Per "**commercio su aree pubbliche**" si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

3. Per "**posteggio**" si intende la parte di area pubblica, o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, e data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

4. Per "**somministrazione di alimenti o bevande**" si intende la vendita di tali prodotti, effettuata unitamente alla preparazione, che consenta agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

5. Per "**stagione**" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

ARTICOLO 3 ATTIVITA' CONSENTITE.

2. Le attività che possono essere svolte in chioschi, sono:

- a) produzione e vendita di piadina romagnola, e generi di gastronomia;
- b) somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande;
- c) vendita e consumo di frutta e verdura;
- d) vendita di fiori;
- e) vendita libri usati;
- f) vendita giornali e riviste;
- g) vendita gelati.

Ai titolari dei chioschi di cui al punto a) non è consentito svolgere anche l'attività di Pubblico Esercizio di somministrazione di cui alla Legge Regionale 26.7.2003, n.14.

E' consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare, per i generi strettamente connessi alle attività sopra elencate.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE E UBICAZIONE DEI SITI

1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale con il "*Piano di localizzazione dei chioschi*", e secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo.

2. Le installazioni di chioschi sono ammesse solo qualora previste da appositi bandi pubblici per l'assegnazione delle relative aree.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEL CHIOSCO

1. Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica o in legno.

I chioschi dovranno avere le seguenti caratteristiche di base:

- tetto a due falde, con colmo parallelo al lato più lungo e con pendenza non superiore al 40% e individuazione del camino in colmo;
- la linea di gronda dovrà sporgere lungo tutto il perimetro del chiosco per una misura non superiore a 50 cm. La parte inferiore dell'oggetto del tetto deve essere dotata di idonea soffittatura.;
- forma rettangolare, con i lati che dovranno rispettare, in linea di massima, la proporzione di 2/3 salvo diversa valutazione, con il parere preliminare di cui all'art.7;
- nella progettazione dei chioschi deve essere evidenziata la simmetria delle aperture, prevedendo che quelle della zona di vendita vengano chiuse con pannelli incernierate nell'estremità superiore, oppure con serrande metalliche o con ante asportabili.
- non è consentita l'installazione di insegne sul chiosco o cartelli pubblicitari nelle aree pubbliche di pertinenza;
- la presenza del marchio della ditta sarà consentito come vetrofania o limitato alla fascia orizzontale della eventuale tenda solare;
- gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) dovranno essere realizzati all'interno della sagoma del chiosco.
- le tende, con oggetto non superiore a ml.2,00, saranno del tipo a bracci estensibili e dei colori del chiosco;
- l'installazione di pannelli proteggi vento laterali, mobili, aventi uno sviluppo massimo di ml. 2 per parte, è ammessa nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e previo parere favorevole dei settori interessati all'Arredo Urbano.
- il chiosco dovrà essere verniciato con tinta colore Verde RAL 6005 e finiture, tende di colore RAL 6021, oppure rivestito in legno.

2. Il mancato rispetto di questa condizione determinerà la decadenza della concessione.

3. Il Comune di Mordano si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali alternative al modello di cui al comma 1 per ambiti di particolare valore commerciale o ambientale.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.

2. I chioschi posti lungo le strade, dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 5.00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a non meno di metri 12.00 dalle intersezioni stradali.

3 I chioschi dovranno essere collocati ad una distanza minima di ml. 1,5 dal confine della proprietà adiacente.

4. Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui all'art. 5, dovrà possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato nelle norme precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

5. Il chiosco non sarà ammissibile in aree, o a ridosso di aree, destinate, anche solo stagionalmente, a dehors (Spazio esterno di un pubblico esercizio) ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche fatto salvo quanto previsto dal punto 4 dell'art. 5.

6. Al termine della Concessione il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al

collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti dal Comune di Mordano ed addebitati al concessionario.

ARTICOLO 7 – CONCESSIONE PERMANENTE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

1 La concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione del chiosco è rilasciata dal Comune di Mordano ai sensi del Regolamento per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, al quale si rinvia per la normativa specifica.

2 Per tutte le tipologie dei chioschi di cui all'art. 2 può essere richiesta la concessione permanente per un'ulteriore area di pertinenza a servizio del chiosco medesimo. La superficie di tale area, non può essere superiore al 100% della superficie del chiosco. Inoltre, può essere richiesta ulteriore occupazione di suolo pubblico esclusivamente a carattere temporaneo per una superficie massima pari al 100% della superficie del chiosco. La concessione permanente e l'autorizzazione temporanea di cui al presente comma, sono rilasciate con le modalità di cui al Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

3 La ditta intestataria della concessione permanente di suolo pubblico deve essere la medesima titolare dell'attività svolta all'interno del chiosco.

ARTICOLO 8 - PARERE PRELIMINARE PER I NUOVI CHIOSCHI

1. Prima di presentare l'istanza di rilascio del Permesso di Costruire per l'installazione o adeguamento della struttura, gli interessati devono richiedere obbligatoriamente con apposita istanza un parere preliminare all'Amministrazione Comunale (valutazione preventiva). Il Responsabile del procedimento provvederà ad acquisire parere della Commissione qualità architettonica e per il paesaggio.

Il parere viene espresso entro 45 giorni dall'istanza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere i seguenti documenti:

- a) Progetto di massima;
- b) Estratto di P.R.G.;
- c) Documentazione fotografica del luogo;
- d) Tavola indicante l'ubicazione del chiosco;

3. Il Parere preliminare favorevole ha validità di un anno dalla data di rilascio. Qualora nel termine indicato non venga presentata la denuncia di inizio attività, la procedura è conclusa con l'archiviazione del parere preliminare favorevole ottenuto e del relativo progetto.

ARTICOLO 9 – TITOLO EDILIZIO

1 L'installazione del chiosco è subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività, e deve contenere tutta la documentazione specificata nel Regolamento Edilizio Comunale vigente, nella L.R. n. 31/2002 e nel DPR n. 447/1998.

Alla denuncia di inizio attività devono essere allegate le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale.

2 il soggetto titolare a garanzia

- della copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico,
- dell'adempimento degli obblighi previsti nella denuncia di inizio attività e delle condizioni fissate dal Comune nel parere preliminare di cui all'art. 7,
- del rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio,
- della copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti

dall'installazione del chiosco, dovrà prestare apposita fideiussione o provvedere al versamento in tesoreria comunale di una somma (il cui importo sarà individuato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale), che sarà trattenuta dall'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 10 - NORME EDILIZIE – IGIENICO SANITARIE

1. Con riferimento all'attività esercitata all'interno del chiosco, è necessario altresì effettuare le Comunicazioni, Dichiarazioni Inizio Attività od ottenere i titoli previsti dalle specifiche normative di riferimento.
2. Per quanto riguarda le attività del settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è verificato tramite le procedure previste dalla normativa di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 ed 853/2004, e relativi provvedimenti di attuazione.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda al vigente regolamento Comunale d'igiene.

ART. 11 – ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Le nuove installazioni di chioschi sono ammesse solo qualora previste da appositi bandi pubblici per l'assegnazione delle relative aree (posteggi).
2. All'assegnatario dell'area sarà rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. L'autorizzazione sarà subordinata all'ottenimento della concessione di suolo pubblico permanente e del titolo edilizio.
3. L'attività di produzione e vendita di piadina romagnola e dei generi di gastronomia può essere esercitata in chioschi, da artigiani in possesso di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85 per la sola produzione e vendita del prodotto. In questo caso l'esercizio dell'attività abilita alla vendita esclusivamente dei prodotti di propria produzione, quali piadina romagnola e crescioni ed esclude la vendita di qualunque prodotto alimentare, non di propria produzione, comprese le bevande.
4. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa sul commercio per la vendita di prodotti del settore alimentare (D.Lgs. n. 114/98), qualora l'attività artigianale sia connessa alla vendita di prodotti non di propria produzione, comprese le bevande.

ART. 12 OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Il titolare è tenuto ad esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. La sospensione dell'attività, per effettive e comprovate cause di forza maggiore, deve essere comunicata al Sindaco entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.
3. La concessione di suolo pubblico non può essere ceduta a nessun titolo. Qualora sia ceduta l'attività la concessione di suolo pubblico sarà volturata alla nuova azienda commerciale.
4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata, fatti salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.
5. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere utilizzata per un solo posteggio all'interno del territorio comunale. Per ottenerne il rilascio deve essere presentata apposita domanda, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
6. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, alla pulizia

giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all'installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro rimozione.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE AL SUB-INGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dall'art. 4 della Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Il rilascio delle autorizzazioni stagionali è disciplinato dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.

2. L'autorizzazione stagionale può essere rilasciata per un periodo non superiore a 6 mesi ogni anno, esclusivamente per la vendita dei prodotti di cui all'art. 3 lettera c) d) ed e).

3. È fatto divieto ai titolari delle autorizzazioni stagionali di alterare il suolo pubblico occupato, infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno. È fatto obbligo di rispettare l'alberatura e il verde esistente.

4. È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni stagionali, al termine del periodo di utilizzo, di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione. L'Amministrazione può richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'attivazione di idonea fidejussione a garanzia del ripristino delle aree date in concessione per la specifica attività.

ART. 15 - DECADENZA O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.

2. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà del Comune di concedere 6 mesi di proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà del titolare.

3. L'autorizzazione è altresì revocata:

- a) quando l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- c) nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico o del canone di locazione;
- d) nel caso di modifiche alle strutture effettuate senza le prescritte preventive autorizzazioni;
- e) nel caso di mancato adeguamento del chiosco e delle altre strutture;
- f) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero di giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/3) previsto;

g) nel caso di rinuncia da parte del titolare.

3. Il Sindaco può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In questo caso, l'interessato ha diritto a un altro posteggio sul territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione non potrà avere una superficie inferiore e sarà scelto nell'ambito delle aree disponibili tra quelle individuate nel "piano di localizzazione dei chioschi"

4. L'atto di revoca conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

ART. 16 - INFRAZIONI E SANZIONI.

1. I titolari di attività di commercio su aree pubbliche sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle normative costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in esse previste. In particolare valgono le sanzioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. n. 114/98, nonché quelle specifiche sanzioni previste dalle norme di sicurezza stradale e di tipo igienico-sanitario.

2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mordano.

3. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesta ed autorizzata.

4. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del sindaco e dei dirigenti approvato con DELIBERA CC n.39 del 25/7/2003

5 Le opere realizzate in difformità dalla denuncia inizio attività di cui alla Legge Regionale n. 31/2002, che comportano il non rispetto della tipologia e caratteristiche dei chioschi di cui al presente regolamento, dovranno essere ripristinate, oltreché assoggettate alle sanzioni di cui alla Legge Regionale 20.10.2004 n. 23, e successive modifiche.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI MORDANO Provincia di Bologna

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI

Attuativo del "REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI"

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2010

La direttiva che ha presieduto la ratio del presente lavoro si muove nell'intenzione di promuovere il commercio locale, rilanciare l'economia, creare posti di lavoro oltre che promuovere un tipico prodotto della nostra regione, la classica piadina romagnola.

Dal punto di vista tecnico i parametri di riferimento per potere pervenire ad una corretta definizione della materia, si sostanziano nell'osservanza delle norme del Codice della Strada, degli strumenti urbanistici vigenti, del Regolamento Edilizio e del Regolamento per la collocazione dei chioschi, nonché quello inerente la disciplina delle attività di produzione e vendita di piadina romagnola in chioschi, le norme contenute nel d.lgs. 114/98 (decreto Bersani), e nella legge regionale n.12/99 afferente la disciplina del commercio su aree pubbliche.

L'ambito comunale risulta formato da un contesto urbano "modesto", costituito da due piccoli centri, Mordano e Bubano, simili per caratteristiche e dimensioni e numero di abitanti. Il territorio di Mordano è caratterizzato da una economia prevalentemente agricola, ma con la presenza di due poli produttivi non di rilevanti dimensioni. Uno posto sulla via Selice e uno, prevalentemente artigianale in fregio alla via Cavallazzi.

Mordano non è un territorio volto al turismo di massa, pertanto non gode del flusso di persone giornaliero o stagionale che possa incidere sull'economia di un chiosco per la vendita di prodotti gastronomici alimentari. Ne consegue che l'economia di queste aziende deve reggersi esclusivamente sui residenti e sul traffico del pendolarismo lavorativo.

Conseguenza logica è che i luoghi più indicati per la collocazione di chioschi gastronomici sono le strade principali che attraversano il territorio: l'asse Lughese, l'asse Cavallazzi/Fluno, l'asse San Francesco Pagnina; l'asse Selice.

Attualmente sul territorio non sono presenti chioschi o altre strutture con la finalità di vendita di prodotti gastronomici alimentari.

Le aree nella disponibilità attuale o futura dell'ente poste lungo gli assi indicati nel precedente capoverso sono:

- area verde lungo la via Cavallazzi (lottizzazione CB1), di proprietà del Comune;
- area verde lungo la via Pagnina (lottizzazione CB6), attualmente non di proprietà dell'ente;

Allegato: SCHEDE DI LOCALIZZAZIONE CHIOSCHI

SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE CHIOSCHO 1

LOCALIZZAZIONE:	MORDANO VIA CAVALLAZZI
PROPRIETA'DELL'AREA	COMUNE DI MORDANO
DESCRIZIONE DELL'AREA	AREA VERDE – SOTTOZONA G5
ATTIVITA' INSEDIABILE	ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 3 REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DEI CHIOSCHI: a) produzione e vendita di piadina romagnola, e generi di gastronomia; c) vendita e consumo di frutta e verdura; g) vendita gelati.
NUMERO ATTIVITA'INSEDIABILI	2
CONDIZIONI	La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere fatta previo sopralluogo congiunto con i competenti uffici, in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua esclusivamente l'attività da svolgersi ma non l'esatta ubicazione del chiosco.

SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE CHIOSCHO 2

LOCALIZZAZIONE:	BUBANO VIA PAGNINA
PROPRIETA'DELL'AREA	BRUNORI SPA
DESCRIZIONE DELL'AREA	AREA VERDE – SOTTOZONA G5 (LOTTIZZAZIONE PRIVATA)
ATTIVITA' INSEDIABILE	ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 3 REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DEI CHIOSCHI: b) produzione e vendita di piadina romagnola, e generi di gastronomia; c) vendita e consumo di frutta e verdura; g) vendita gelati.
NUMERO ATTIVITA'INSEDIABILI	2
CONDIZIONI	L La localizzazione esatta del chiosco dovrà essere fatta previo sopralluogo congiunto con i competenti uffici, in quanto la simbologia riportata nelle singole planimetrie individua esclusivamente l'attività da svolgersi ma non l'esatta ubicazione del chiosco.